



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 170/18

Lussemburgo, 13 novembre 2018

Sentenza nella causa C-33/17

Čepelnik d.o.o./Michael Vavti

La normativa di uno Stato membro che consente di imporre, al destinatario di un servizio, di sospendere i pagamenti e di costituire una cauzione a garanzia di un'eventuale sanzione pecuniaria che potrebbe essere inflitta al prestatore del servizio, stabilito in altro Stato membro, per violazione del diritto del lavoro del primo Stato membro, è contraria al diritto dell'Unione

Simili misure nazionali eccedono quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori, di lotta contro la frode, segnatamente sociale, e di prevenzione degli abusi

La società Čepelnik, stabilita in Slovenia, ha fornito al sig. Michael Vavti servizi nel settore edile per un valore di EUR 12 200. Le prestazioni sono state rese da lavoratori distaccati in una casa appartenente al sig. Vavti, sita in Austria. Il sig. Vavti ha versato alla Čepelnik un acconto di EUR 7 000.

Nel 2016, la polizia finanziaria austriaca ha effettuato un'ispezione presso il cantiere e ha contestato alla Čepelnik due infrazioni amministrative in materia di normativa del lavoro. A seguito del suddetto accertamento, la polizia finanziaria ha ordinato al sig. Vavti la sospensione dei pagamenti e ha chiesto all'autorità amministrativa competente (la Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, autorità amministrativa del distretto di Völkermarkt; in prosieguo: la «BHM Völkermarkt») di imporre al sig. Vavti di costituire una cauzione, destinata a garantire l'eventuale sanzione pecuniaria che avrebbe potuto essere irrogata alla Čepelnik nell'ambito del procedimento che sarebbe stato avviato a seguito dell'ispezione. La polizia finanziaria ha chiesto che la cauzione fosse fissata in un importo equivalente al saldo, ossia EUR 5 200. La BHM Völkermarkt ha accolto tale domanda e il sig. Vavti ha proceduto al deposito di una cauzione in misura pari all'importo summenzionato.

Per le infrazioni amministrative contestate è stato avviato un procedimento a carico della Čepelnik. Nell'ottobre 2016, la Čepelnik è stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie pari a EUR 1 000 e 8 000 per le infrazioni in questione.

Dopo aver ultimato i lavori, la Čepelnik ha fatturato al sig. Vavti la somma di EUR 5 000. Quest'ultimo ha rifiutato di pagare la somma richiesta affermando di aver costituito una cauzione di EUR 5 200 alla BHM Völkermarkt. La Čepelnik ha quindi avviato un procedimento nei confronti del sig. Vavti per ottenere il pagamento del saldo.

Il Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk (Tribunale circoscrizionale di Bleiburg, Austria) domanda alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione vieti ad uno Stato membro di imporre ad una persona che abbia commissionato lavori nello stesso Stato membro di sospendere i pagamenti e di costituire una cauzione per una somma pari all'importo non ancora versato, qualora una simile sospensione e una simile cauzione fungano esclusivamente da garanzia per il pagamento di un'eventuale sanzione pecuniaria che potrebbe essere inflitta successivamente, nell'ambito di un procedimento separato, al prestatore di servizi che ha effettuato detti lavori e che ha sede in un altro Stato membro.

Nella sua sentenza odierna, **la Corte rileva, anzitutto, che la direttiva servizi¹ non è applicabile a misure come quelle previste dalla normativa austriaca di cui trattasi.** Infatti, il testo di detta direttiva precisa che essa non si applica alla «legislazione del lavoro», nozione di cui fornisce una definizione ampia. La Corte osserva che tale disposizione non pone alcuna distinzione tra, da un lato, le norme sostanziali in materia di diritto del lavoro e, dall'altro, le norme relative alle misure intese a garantire il rispetto di tali norme sostanziali e quelle dirette a garantire l'efficacia delle sanzioni inflitte in caso di inosservanza di tali norme.

La Corte rileva parimenti che, con tale direttiva, il legislatore dell'Unione ha inteso assicurare il rispetto di un equilibrio tra, da una parte, l'obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori nonché alla libera circolazione dei servizi e, dall'altra, la necessità di garantire un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare la necessità di conformarsi al diritto del lavoro. La Corte osserva che l'adozione, in una normativa nazionale, di misure dissuasive atte a garantire il rispetto di norme sostanziali in materia di diritto del lavoro e di norme dirette a garantire l'efficacia delle sanzioni imposte in caso di inosservanza di tali norme sostanziali contribuisce ad assicurare un livello elevato di tutela dell'obiettivo d'interesse generale che risiede nella necessità di conformarsi al diritto del lavoro.

Alla luce di tali elementi, la Corte conclude che l'eccezione relativa alla «legislazione del lavoro», prevista dalla direttiva, si estende a una simile normativa nazionale.

Dopo aver escluso l'applicazione della direttiva servizi, la Corte verifica se una normativa come quella di cui trattasi sia conforme alla libera prestazione dei servizi². Al riguardo essa ricorda che sono considerate restrizioni alla libera prestazione dei servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno allettante l'esercizio di detta libertà. La Corte rileva che misure che impongano ad un committente, in caso di ragionevole sospetto di un'infrazione amministrativa da parte del prestatore di servizi alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro, la sospensione dei pagamenti dovuti alla sua controparte contrattuale e il versamento di una cauzione di importo pari al compenso della prestazione ancora da versare possono privare, da un lato, il destinatario dei servizi della possibilità di trattenere una parte del suddetto importo quale indennizzo in caso di vizi o di ritardo di nell'esecuzione dei lavori e, dall'altro, il prestatore di servizi del diritto di reclamare il pagamento del compenso per la prestazione residuo. Pertanto, siffatte misure comportano una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

La Corte ricorda, tuttavia, che una simile restrizione può essere ammessa quando sia giustificata da ragioni imperative d'interesse generale, sia idonea a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento di quest'ultimo.

Relativamente agli obiettivi di tutela sociale dei lavoratori, di lotta contro la frode, segnatamente sociale, e di prevenzione degli abusi, la Corte rileva che le misure previste dalla normativa austriaca in parola, che mirano a garantire l'efficacia delle sanzioni che potrebbero essere inflitte al prestatore di servizi in caso di violazione della legislazione in materia di diritto del lavoro, possono essere considerate idonee a garantire la realizzazione dei summenzionati obiettivi. Per quanto riguarda, invece, la proporzionalità di una simile normativa alla luce dei suddetti obiettivi, la Corte osserva che quest'ultima contempla la possibilità di ingiungere misure di tal genere anche prima che l'autorità competente abbia accertato un'infrazione amministrativa alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro. Inoltre, essa non prevede che il prestatore di servizi nei confronti del quale gravi un ragionevole sospetto di aver commesso una simile infrazione possa, prima dell'adozione di dette misure, far valere le proprie osservazioni in merito ai fatti addebitatigli. Infine, dato che l'importo della cauzione che può essere imposta al destinatario dei servizi interessato può essere fissato dalle autorità competenti senza considerare eventuali vizi di costruzione o altre inadempienze del prestatore di servizi nell'esecuzione del contratto d'opera, esso potrebbe superare, eventualmente in misura consistente, l'importo che il committente interessato dovrà normalmente versare al termine dei lavori.

¹ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno («direttiva servizi») (GU 2006, L 376, pag. 36).

² Articolo 56 TFUE.

La Corte ne conclude che **una normativa di uno Stato membro secondo la quale le autorità competenti possono imporre a un committente stabilito in tale Stato membro di sospendere i pagamenti alla sua controparte contrattuale stabilita in un altro Stato membro e persino di costituire una cauzione di importo equivalente al compenso per la prestazione non ancora versato, a garanzia del pagamento dell'eventuale sanzione pecuniaria che potrebbe essere inflitta a detta controparte in caso di accertata violazione del diritto del lavoro del primo Stato membro, eccede quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori, di lotta contro la frode, segnatamente sociale, e di prevenzione degli abusi.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106